



## **CITTÀ di SAVIGLIANO**

*Provincia di Cuneo*

Prot. n. 15848

### **ORGANO TECNICO COMUNALE**

Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO

**Responsabile: Arch. Fabrizio MACAGNO**

Tel. 0172710246 - e-mail: [f.macagno@comune.savigliano.cn.it](mailto:f.macagno@comune.savigliano.cn.it)

**Oggetto: Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato per l'area R3.1, D.U.3 di PRGC sita in Via Saluzzo – Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 40/1998 e dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Il sottoscritto Arch. Fabrizio MACAGNO, nella qualità di Responsabile dell'Organo Tecnico del Comune di Savigliano riconosciuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 05/09/2011, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998 con compiti di verifica preventiva circa l'assoggettabilità dei piani regolatori e loro varianti alla valutazione ambientale,

### **PREMESSO**

- che in data 02/02/2017 prot. 3134 è stata presentata istanza per la Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 40/1998 e dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area R3.1, DU 3 di PRGC;
- che sono stati individuati i soggetti ambientali interessati ad esprimere il Parere Ambientale in merito al progetto di PEC ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 40/1998:
  - ARPA Piemonte, sezione di Cuneo;
  - Provincia di Cuneo, Assessorato all'Ambiente;
  - ASL CN 1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- che in data 14/02/2017 prot. 4244 lo scrivente O.T.C. ha provveduto ad inoltrare ai Soggetti interessati in materia ambientale il materiale su supporto informatico al fine di ottenere i relativi Pareri Ambientali propedeutici alla decisione in merito all'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica del progetto in esame;
- che entro i termini stabiliti dalla normativa vigente sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sopra citati:

- Provincia di Cuneo: nota protocollo Comune n. 7548 del 17/03/2017;
- ARPA Piemonte sezione di Cuneo: nota protocollo Comune 5252 del 23/02/2013;
- ASL CN1: nota protocollo Comune n. 7527 del 17/03/2017;

### CONSIDERATO

- che i soggetti competenti in materia ambientale interpellati - Provincia di Cuneo, ASL CN1 ed ARPA Piemonte - hanno ritenuto all'unanimità che il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area R3.1, DU 3 di PRGC possa essere escluso dalla procedura di VAS;
- che il progetto di PEC riguarda una porzione di territorio già edificato di dimensioni ridotte e ciò comporta la totale assenza di influenze e ricadute ambientali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
- che gli interventi in progetto non vanno ad incidere in modo negativo sui principi di sostenibilità e di impatto ambientale in quanto il Piano Esecutivo Convenzionato porterà alla realizzazione di un unico edificio sito in un contesto completamente edificato;

### RITIENE

che il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area R3.1, DU 3 di PRGC del Comune di Savigliano **NON DEBBA ESSERE ASSOGGETTATO** alla valutazione ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998 in quanto:

- il Progetto di PEC riguarda una porzione di territorio già edificato di dimensioni ridotte e ciò comporta la totale assenza di influenze e ricadute ambientali;
- il Progetto non determina interferenze con aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, regionale e locale e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- i Soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area R3.1, DU 3 di PRGC dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non sussistono criticità ambientali di rilievo;

### PRESCRIVE

che dovranno essere recepite nelle fasi progettuali di dettaglio le condizioni di seguito riportate:

- Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili. Si ricorda che, in questa materia, la DGR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009; all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico; tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle zone in Variante dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla DCR 98-1247 dell'11 /01 /2007. Tutti gli edifici di nuova realizzazione dovranno pertanto attenersi, nella loro progettazione e costruzione, alle suddette prescrizioni, prediligendo la costruzione di edifici ad elevata classe energetica;

- Contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività, deve essere presentata una proposta di **compensazione ambientale**, diretta a sostituire e ripristinare il valore del suolo perso, avendone il medesimo valore. In alternativa, se verificata l'assenza di luoghi da riconvertire a pratiche agricole, si può ricorrere alla creazione di nuovi valori ambientali naturali e paesaggistici, il più simili possibili alla risorsa persa come ad esempio la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti **in aree da reperire altrove rispetto al luogo del PEC**, che vadano ad aumentare il bilancio ecologico del comune (siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide,). La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private individuate da sottoporre a contratto di valorizzazione ambientale ed ecologica, la tipologia di opere ambientali ed ecologiche da realizzare, **l'effettivo inizio della realizzazione di tali opere**;
- Si richiede di recepire le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", quali strumenti di indirizzo per la pianificazione e la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio;
- Tutti gli edifici di nuova realizzazione dovranno attenersi, nella loro progettazione e costruzione alla normativa vigente sul risparmio energetico e ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili, prediligendo comunque costruzioni in classe energetica A;
- Limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica e privata ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;
- Prevedere di individuare ed inserire tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica;
- Per le finalità di risparmio idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche a scopo irriguo che siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto. Tale aspetto costituisce un adempimento normativo (art. 146 comma 1 lett. c D.lgs 152/06);
- Verificare sia l'adeguata localizzazione ed eventualmente il potenziamento delle aree di raccolta differenziata dei rifiuti con particolare riferimento alla tipologia di rifiuto prodotto, sia la sostenibilità degli impianti di depurazione esistenti per lo smaltimento delle acque

reflue in relazione all'incremento del carico, e l'adeguata progettazione di eventuali impianti per gli scarichi puntuali civili ed industriali non collegati alla rete fognaria, al fine di non interferire con la qualità dei corpi idrici recettori;

- Si ricorda che l'art. 5, comma 4 della LR 52/2000 prevede, in caso di qualsiasi variazione dello strumento urbanistico comunale, la verifica (anche documentale) della compatibilità acustica degli interventi e l'eventuale revisione o modifica del piano di classificazione acustica comunale in caso di accostamenti critici o sostanziali variazioni. Tali modifiche o revisioni devono essere svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L 447/1995 e LR 52/2000) e secondo i criteri previsti dalla DGR 86-3802 del 06/08/2001 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", ovvero effettuate da personale tecnico competente in acustica ambientale;
- Valutazione della potenzialità della rete acquedottistiche e fognarie, con stime dei carichi presumibili di emungimento acqua potabile e entità degli scarichi suddivisi per tipologia e dotazione di misure adeguate in caso di non sostenibilità della previsione da parte della rete esistente;
- I rifiuti prodotti dall'attività di costruzione dovranno essere gestiti come previsto dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Garantire la non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- Prevedere l'impossibilità di costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- Garantire la non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- Specificare che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- Segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Savigliano, 12 giugno 2017

**Il Responsabile dell'Organo Tecnico Comunale**

Arch. Ph.D. Fabrizio MACAGNO